



Tribunale di Lecce
sezione lavoro

ordinanza ai sensi dell'art.700 c.p.c.

Il giudice dott. Giovanni De Palma, letti gli atti del proc. n. 13439/2023 r.g. tra De Filippi Lucia, ricorrente, e INPS, resistente; sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 12.1.2024;

OSSERVA

Con atto depositato il 4.12.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver rilevato che *“ad oggi, alle soglie dell'età pensionabile, l'odierna istante non si ritrova però accreditato “contributivamente” sia il periodo di congedo straordinario dal 01.01.2008 al 30.04.2008 sia il periodo di congedo parentale dal 01.05.2008 al 31.08.2008”* sebbene *“attivatasi con le richieste di accredito in via amministrativa”*; deducendo la sussistenza, oltre che del fumus boni iuris, del periculum in mora, in particolare, laddove *“per la madre di un figlio affetto da disabilità gravissima, con necessità di assistenza continua h24, il pericolo di vedersi slittare la data del pensionamento rappresenta in concreto una minaccia altamente pregiudizievole per sé ed il figlio ... posto che di mese in mese le cure del ragazzo richiedono sempre più attenzione e dedizione materna”*, ha chiesto al giudice del lavoro adito di *“adottare, in via d'urgenza, ogni provvedimento ritenuto utile o idoneo ad intimare all'INPS l'accredito contributivo per il periodo che va dal 01.01.2008 al 30.04.2008 e dal 01.05.2008 al 31.08.2008 ...”*.

Costituitosi, l'Inps, dopo aver richiamato la relazione amministrativa datata dicembre 2023 da cui risulta che *“la richiesta di aggiornamento dell'estratto conto contributivo presentata dall'assicurata per il periodo dal 01.05.2009 al 31.08.2008 è stata accolta a seguito della verifica della documentazione recuperata (buste paga). Altresì è da ritenersi accolta la richiesta presentata erroneamente alla sede Inps di Sesto San Giovanni relativa al periodo 01.01.2008-30.4.2008. L'estratto conto è in fase di aggiornamento”*, e rilevato che *“la tempistica della definizione amministrativa, come si evince dalla relazione istruttoria del 23.12.2023 comprovata dall'aggiornamento dell'estratto contributivo, è perfettamente fisiologica: l'Istituto ha proceduto all'inserimento del periodo richiesto nell'estratto conto che si allega nel momento esatto in cui ciò si è reso possibile per il completamento dell'istruttoria, quanto mai necessaria per la delicatezza degli interessi pubblici in campo, trattandosi di contribuzione previdenziale”*; contestando la sussistenza del periculum in mora, ha concluso per una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.

All'odierna udienza, il procuratore della parte ricorrente ha aderito alla richiesta della difesa dell'Inps, insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.



Avendo l'Inps pacificamente provveduto all'accredito della contribuzione di cui si discute ed essendo conseguentemente venuta meno l'imminenza del pregiudizio irreparabile dedotto nella presente vicenda cautelare, è, dunque, evidente come la suddetta parte non vanti più un interesse giuridicamente rilevante ad una pronuncia sul diritto e sulle questioni dedotte in lite, sicché è da dichiarare cessata la materia del contendere.

Quanto alle spese di lite, dovendosi tenere conto, per un verso, del ritardo con cui si è addivenuti all'accredito della contribuzione per cui è causa e, per altro verso, della mancata dimostrazione nel presente giudizio di un pregiudizio grave e irreparabile a fondamento della domanda cautelare (laddove, in difetto di allegazioni in ordine alla necessità per la De Filippi di procrastinare l'attività di lavoro autonomo dalla stessa sin qui disimpegnata, non vi è modo di ritenere che lo slittamento del suo pensionamento possa, di per sé, costituire un ostacolo all'accudimento del figlio disabile), sussistono eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle stesse.

P.Q.M.

letti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c., così provvede: dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese di lite; manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Lecce, 16 gennaio 2024.

il giudice
dott. Giovanni De Palma

